

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA  
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
“BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (CLASSE LM-9)**

**Indice:**

<b>Art. 1 – Premesse e finalità .....</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 3 - Organizzazione didattica .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 9 – Piani di studio .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 10 – Prova finale .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 12 – Tutorato .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 15 - Norme finali e transitorie.....</b>	<b>pag. 6</b>

**Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche LM-9, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale [www.university.it](http://www.university.it). Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

**Art. 2 - Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione**

Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3. 2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:

- possesso di una laurea appartenente a una delle seguenti classi:

*ex D.M. 270:*

*Classe L-2 Biotecnologie*

*Classe L-13 Scienze Biologiche*

*Classe LM-41 Medicina e Chirurgia*

*Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale*

*ex. D.M. 509/99:*

*Classe 1 Biotecnologie*

### Classe 12 Scienze Biologiche

- conseguimento di almeno 60 CFU nei seguenti SSD: BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/18, BIO/19, MED/04, MED/07

Non è ammessa l'iscrizione con debiti formativi.

Costituisce requisito d'ammissione anche la conoscenza della lingua inglese, che sarà verificata contestualmente all'adeguata preparazione personale.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato dal presidente del CCdS o da suo delegato.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale. Essa viene accertata dalla Commissione valutazione conoscenze in ingresso, nominata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso test di verifica in lingua italiana delle conoscenze in biochimica, biologia molecolare, biologia cellulare, fisiologia, genetica e patologia.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica (sia per quanto riguarda il numero di quesiti che le specifiche materie oggetto di verifica e le modalità di valutazione) sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS e nell'apposito bando di ammissione al CdS.

La Commissione fissa annualmente un calendario di prove per lo svolgimento dei test di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, che viene dettagliato nel bando di ammissione pubblicizzato sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

In caso di esito negativo, sarà possibile per il candidato ripetere la prova in qualsiasi delle date successive.

La validità della prova è limitata all'anno solare in cui è sostenuta.

### Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it). Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) oppure sul sito <http://www.dsv.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/articolo128026578.html>

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) oppure sul sito <http://www.dsv.unimore.it/site/home/didattica/organizzazione-didattica.html>

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri)

### Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede, di norma, l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti.

### Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera e/o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Non sono previsti accertamenti in itinere che concorrano alla definizione del voto finale dell'esame.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, sarà valutata contestualmente alla verifica della preparazione iniziale, come indicato all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento mediante accertamento delle competenze relative alla comprensione di un testo in lingua inglese.

Le competenze acquisite (indicate nella scheda descrittiva di ciascun insegnamento al sito [www.esse3.unimore.it](http://www.esse3.unimore.it)) verranno verificate tramite esami la cui modalità sono anch'esse definite nella schede dell'insegnamento.

I risultati dei periodi di studio all'estero saranno riconosciuti, dopo attenta verifica, solo se congruenti con gli obiettivi formativi del CdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso *possono essere* previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Le date saranno fissate e rese note, mediante il sistema informatico di Ateneo, all'inizio della sessione o durante la stessa con un preavviso di almeno un mese. Questa possibilità può essere estesa anche: *i.* agli studenti del secondo anno che abbiano completato le attività didattiche, *ii* a studenti con DSA/disabilità purché segnalati dai Servizi Disabilità-DSA.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 4 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi**

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

### **Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

### **Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e delle conoscenze e competenze possedute secondo quanto specificato nell'articolo 2.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 60% se i contenuti risulteranno coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea. Eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). possono essere riconosciuti CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare se i contenuti risulteranno coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea. Eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i

### **Art. 9 – Piani di studio**

1. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, se coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.

Gli studenti possono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

2. Il termine per il completamento dei piani di studio individuali con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente è, di norma, il 30 giugno. La scelta di tali attività è effettuata attraverso apposito strumento disponibile tramite esse3.

Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 30 ottobre.

3. Il Presidente del CdS valuta le attività formative autonomamente scelte dallo studente verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio.

Il Presidente del CdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 15 settembre.

Sia per i piani di studio individuali che per le attività formative scelte dallo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base delle proprie scelte in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale dei successivi CCdS.

### **Art. 10 – Prova finale**

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi di laurea riguardante lo svolgimento di un consistente lavoro di ricerca sperimentale presso laboratori dell'Università di Modena e Reggio Emilia o presso altri laboratori pubblici e privati qualificati, italiani o stranieri, sotto la guida di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente. La presentazione della tesi di laurea è svolta davanti ad una commissione di docenti nominata dal Consiglio di Dipartimento. L'elaborato, su richiesta dello studente e d'intesa con il docente relatore, potrà essere redatto e discusso in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

La votazione è espressa in centodecimi.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore può avvenire in qualsiasi momento dell'anno sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 7 membri, scelti tra i docenti afferenti al CCdS, tra i docenti relatori o tra i docenti del Dipartimento di Scienze della Vita.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus. La suddivisione è la seguente:

Esame finale 1 – “Attività preparatoria”: 80% dei CFU totali

Esame finale 2-“Dissertazione Tesi”: 20% dei CFU totali

### **Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale**

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva tengono conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.

Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;

b) del punteggio attribuito al tempo impiegato per il conseguimento della laurea;

c) del punteggio attribuito alle lodi;

d) del punteggio attribuito per i periodi di studio all'estero preventivamente autorizzati dal CCdS;

e) dall'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;

I dettagli operativi relativi alla valutazione della prova finale sono approvati dal CCdS e pubblicizzati sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

### **Art. 12 – Tutorato**

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

### **Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica**

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

#### **Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi**

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi [www.unimore.it](http://www.unimore.it) e [www.unimore.it/](http://www.unimore.it/) e [www.dsv.unimore.it](http://www.dsv.unimore.it)
  2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
- Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

#### **Art. 15 - Norme finali e transitorie**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.